

Allegato "C" ai n.ri 26.947/15.795 di Repertorio

STATUTO DELLA

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

- VCO - APS"

Articolo 1 - Denominazione

In conformità al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è costituita l'associazione denominata "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - VCO - APS", siglabile "LILT VCO APS", quale articolazione territoriale della L.I.L.T. nazionale.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale nel Comune di Omegna (VB).

Il Consiglio direttivo potrà, con propria deliberazione, trasferire l'indirizzo della sede all'interno del detto Comune, e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale, previo parere della Sede centrale della LILT.

Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale (in prosieguo CDN) sede centrale (Roma), per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4 - Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità all'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'associazione opera a livello locale come entità rapportata alla LILT sede centrale, ferma restando la propria natura di organismo autonomo, ed assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, perseguendo gli scopi previsti dallo Statuto della LILT nazionale, con le modalità ivi descritte.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle competenti attività.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate dalle competenti autorità.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Articolo 5 - Associati

L'Associazione è formata da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Se il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma che precede, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

L'Associazione è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dallo statuto della LILT sede centrale (Roma): soci ordinari, sostenitori, soci benemeriti, soci onorari.

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni tutte prive di scopo di lucro.

La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello statuto della LILT sede centrale (Roma).

L'Associazione, previa adozione di apposito regolamento approvato dall'assemblea, e notificato alla sede centrale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

L'Associazione è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

L'aspirante associato deve presentare richiesta scritta di iscrizione al Consiglio direttivo, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza, l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i regolamenti eventualmente adottati dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Consiglio direttivo si pronunci negativamente, l'aspirante socio può proporre, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, reclamo all'Assemblea per la riforma del provvedimento.

Articolo 6 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato è personale, non trasmissibile, e si perde per recesso, morte o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

È escluso il socio, previa delibera del Consiglio direttivo:

- per mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo;
- per indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di controllo, quando obbligatorio.

Le cariche associative sono gratuite.

L'Associazione, nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- approva eventuali regolamenti attuativi ed esecutivi del presente statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

È convocata dal Presidente del Consiglio direttivo tramite avviso affisso nei locali della Associazione, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione locale, avviso che, comunque, deve essere comunicato agli associati con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata su richiesta scritta e motivata di

almeno un decimo degli associati o dell'Organo di controllo o del revisore legale.

Articolo 10 - Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo o dell'Organo di Controllo, conferendo apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto.

L'intervento in assemblea può avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascriversi, a cura del Segretario, nel libro delle deliberazioni assembleari.

Articolo 12 - Maggioranze

In prima convocazione l'Assemblea dei soci, anche per la modifica del presente statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, anche per la modifica del presente statuto, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da Consiglio Direttivo composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Possono essere eletti componenti del Consiglio direttivo i soci iscritti da almeno tre mesi alla data delle elezioni.

Un regolamento esecutivo, deliberato dal Consiglio direttivo, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza degli organi, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali, prevedendo altresì l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali.

Le elezioni sono indette dal Consiglio direttivo uscente almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato.

È data facoltà presentare una o più liste elettorali.

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente. Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio direttivo cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente o la maggioranza del Consiglio stesso lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme di legge, per deliberare su specifici argomenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms, what's app, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio direttivo è presieduto dal consigliere più anziano di età.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, con voto solo consultivo, coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

Di ciascuna riunione del Consiglio viene redatto, sull'apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statuari.

A tal fine:

- attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT sede centrale, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale, e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN della LILT sede centrale, nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale;
- adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;

• elegge il Presidente e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, se non eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di necessità o urgenza, il Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. Tale facoltà non è esercitabile per la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemila).

Articolo 17 - Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario preposto alla gestione dell'attività amministrativa ed all'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dal Consiglio stesso e dal Presidente.

Al Segretario compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal Consiglio direttivo.

Articolo 18 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando si verificano le condizioni previste dall'art. 30 del CTS.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° c., c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo che la revisione legale non sia stata demandata all'organo di controllo, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera i limiti previsti dall'art. 31 del CTS.

Articolo 19 - Coordinamento Regionale

Presso ogni Regione è costituito un coordinamento regionale delle Associazioni locali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT e di

assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal CDN e dei programmi nazionali.

I Presidenti delle Associazioni locali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni locali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni locali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione locale di appartenenza del Coordinatore.

Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

Articolo 20 - Patrimonio

L'Associazione provvede agli scopi statuari:

a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b. con le quote associative versate dai soci;

c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla LILT nazionale per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è tenuta a versare alla LILT sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN. Atteso che il CDN della sede centrale indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

Articolo 21 - Esercizio Finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Al termine dell'esercizio, il Consiglio direttivo deve:

- redigerne il bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- convocare l'assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio medesimo.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere:

- redatto in conformità alla modulistica definita ai sensi dell'art. 13, comma 3, CTS;

- depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'Associazione, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio direttivo deve altresì predisporre il bilancio preventivo con il programma di attività, che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di controllo ed al revisore legale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione, al ricorrere delle condizioni previste dall'art.14 del CTS, è tenuta altresì a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale.

Il Bilancio deve essere inviato per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

Articolo 22 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione della LILT nazionale e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 - Trasparenza

Tutte le attività dell'Associazione devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

L'Associazione, presso la sede legale, deve tenere aggiornato un albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.

L'Associazione, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi

e suoi operatori.

Articolo 24 - Libri sociali

Oltre le scritture prescritte per legge, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri dell'Associazione.

La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al Consiglio direttivo e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del Consiglio direttivo, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 25 - Attività di Volontariato e Risorse

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Per "volontario" deve intendersi una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per

cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al codice civile, alle altre disposizioni in materia ed allo statuto della LILT nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Francesco Pesce

Stefania Scalabrini Notaio L.S.